

Carrara, 27 giugno 2013
DL/

Spett.le

MARCHE DA BOLLO AUMENTO

Da ieri 26 giugno 2013 – con la conversione del DL 43/13 nella L.71/13 – le marche da bollo fisse sono aumentate così:

PRIMA	DOPO
1,81	2,00
14,62	16,00

In generale sono salvi – nel senso che scontano la vecchia marca e non la nuova - tutti gli atti e documenti perfezionati fino al 25 giugno compreso. Molto opportunamente ricorda Il Sole 24 Ore di oggi (inviato a parte per *e-mail*) che:

- A) la marca da 2 euro si applica ad esempio alle fatture contenenti importi non soggetti ad iva, agli estratti conto ⁽¹⁾, ai documenti di addebito o accredito di somme superiori a 77,47 euro, ecc.;
- B) la marca da 16 euro si applica invece alle scritture private; alle istanze, memorie, ricorsi, rivolti alla Pubblica Amministrazione per ottenere certificati o provvedimenti amministrativi; alla vidimazione di libri sociali e contabili ⁽²⁾, ecc.

La modifica delle marche sub A) riguarda anche i soggetti che assolvono l' imposta in modo virtuale, obbligati quindi al conguaglio con la dichiarazione per il 2013 ⁽³⁾.

Per quanto attiene invece libri e registri già assoggettati a bollatura, non si deve far nulla. Se però un libro è ancora in bianco, cioè inutilizzato, bisogna integrare le marche già applicate con altre nuove fino a raggiungere l' importo di 16 euro ⁽⁴⁾.

¹ Solo se contengono corrispettivi non assoggettati ad iva. Altrimenti – *annotandovi* che tutti i corrispettivi hanno assolto l' iva – sono esenti.

² Non tutti, ma solo quelli per i quali è disposto l' assoggettamento a bollo, come ad esempio il libro inventari.

³ Per i nostri assistiti vi provvederemo direttamente al momento opportuno.

⁴ Per i libri qui depositati provvederemo direttamente alle verifiche.

Si rammenta infine che le violazioni in materia di bollo sono sanzionate con una pena pecuniaria che va da 100 a 500 volte l' importo dovuto. Naturalmente per ogni singolo documento con bollo irregolare.

DURATA CONTRATTI DI LEASING E DEDUCIBILITA' DEI CANONI

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che taluni contratti di leasing, pur riguardando beni strumentali, possono risultare fiscalmente irrilevanti a causa della loro durata. E purtroppo lo rileviamo anche noi *a posteriori*, quando cioè si determinano le imposte sul reddito dell' anno precedente ed ormai chiuso.

Il problema si pone comunque per i soli contratti stipulati **prima del 29 aprile 2012**, quando cioè si applicava questa regola: *“Per l' impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito...”* (art. 102 T.U.I.R.).

In altre parole: se un macchinario si ammortizza in sei anni, la durata del contratto di *leasing* – vigente la regola appena richiamata - doveva essere superiore a quattro (= $6 \times 2/3$). Una durata inferiore anche di un solo mese, rendeva impraticabile la deduzione dei canoni dal reddito di esercizio. Si noterà infatti che per la regola suddetta la durata ha il valore di condizione essenziale (*“...a condizione che...”*).

Non essendovi neppure una ragione per scegliere una durata “corta” (con canoni, perciò, singolarmente più elevati ed indeducibili, ma senza alcun vantaggio in cambio) si deve credere che alla stipula sia mancata una adeguata informazione.

Il problema purtroppo resta senza rimedio anche se – a partire appunto dal 29 aprile 2012 – la regola è cambiata. Infatti l' art. 102 TUIR stabilisce ora quanto segue: *“Per l' impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito...”*. Come si vede la durata ha perduto ogni rilevanza e la deduzione è sempre ammessa. Se il contratto è “corto”, nessun problema: ci si comporta – questo il senso delle parole successive alla parte sottolineata - come se il *leasing* durasse almeno i 2/3 del normale periodo di ammortamento del bene. Quattro anni, per rifarsi all' esempio riportato.

Volendo aggiungere qualche (ormai oziosa) osservazione, è evidente che l' aver tenuto distinti i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012 (canoni assolutamente indeducibili in caso di durata “corta”) da quelli stipulati dopo (canoni deducibili anche per durate “corte” ma nella misura consentita) non ha un apprezzabile senso logico: semmai ha riservato un trattamento ingiustificatamente punitivo a chi – senza potersi procurare vantaggi e quindi senza attentare agli interessi dell' Erario – ha l' unica colpa di aver stipulato un contratto “corto” prima del 29 aprile 2012. Per costoro, infatti, non ci sono più rimedi se non – forse – rifare il contratto. Ma, a prescindere dalle prevedibili difficoltà procedurali e dai costi, con molte incertezze sul consenso poi dell' Agenzia delle Entrate.

Vi sarebbe di che credere che la norma sia decisamente incostituzionale, riservando un trattamento diverso a situazioni uguali in termini di impatto reddituale.

* * * * *

Porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR13-CIR/POR